

CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO
IN RELAZIONE ALL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE ESTERNE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 03/09/2003

Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 14/04/2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 24/04/2008

Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 06.05.2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 30.05.2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 26.06.2012

INDICE DEGLI ARTICOLI

1. Oggetto del regolamento
2. Esposizione all'esterno dei negozi
3. Insegne e simili
4. Ripari esterni
5. Apparecchi illuminanti esterni
6. Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi
7. Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere
8. Allestimento luminarie feste patronali
9. Norme per il rilascio della autorizzazione
10. Estinzione della autorizzazione
11. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico e di aree private esterne complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti in Otranto, nel preciso intento di tutelare l'immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.

Pertanto le norme di cui al presente regolamento, sono valide in tutto il Centro Storico, circoscritto dalle mura perimetrali e dal Lungomare degli Eroi compreso e nelle seguenti vie: Vittorio Emanuele, via De Donno, Piazza De Donno, Lungomare Terra d'Otranto, Lungomare Kennedy, Via Punta, Via Riviera degli Haethey, Villa Comunale, Via Delle Torri, Via San Francesco di Paola, Largo Castellana, Via Idro, Via Ten. Eula, Via XXV Aprile, Piazza De Gasperi, Via Guglielmotto d'Otranto, Via San Giovanni, Via Giovanni Paolo II.

Art. 2

Esposizione all'esterno dei negozi

All'esterno dei negozi è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:

- Articoli ricordo in ceramica, pietra, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide turistiche;
- Opere di pittura, scultura e grafica;
- Giornali e riviste;
- Piante e fiori;
- Oggetti di artigianato tradizionale;
- Abbigliamento, calzature ed accessori;

L'esposizione non è consentita agli esercizi che hanno per attività prevalente la vendita di prodotti alimentari ad eccezione di quella di soli prodotti enogastronomici del territorio della Terra d'Otranto.

E' consentita, altresì, l'esposizione di prodotti commercializzati all'esterno dei box del mercato coperto. In particolare, è consentito occupare lo spazio sul proprio prospetto per una profondità di mt 1,40. Limitatamente ai due box in adiacenza delle scale è consentita l'esposizione dei prodotti sul proprio prospetto con uno spazio di profondità di massimo mt 1 e sul fronte muro per una profondità di massimo cm 50. Dovrà essere lasciato libero da ogni ingombro lo spazio necessario per l'apertura totale del portone di accesso al mercato coperto. A cura dell'Ufficio Tecnico Comunale sarà delimitato lo spazio concedibile

Le panche presenti nel mercato coperto, e attualmente non assegnate secondo le vigenti disposizioni in materia, non possono essere diversamente occupate, né da operatori né da utenti del mercato coperto comunale.

Detta disposizione sarà resa nota agli utenti tutti mediante appositi cartelli.

E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio da cm. 40 da terra fino all'altezza di mt. 2,00. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l'apposizione di pannelli della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 2,00.

Detti pannelli dovranno essere realizzati in legno naturale.

In caso di esposizione degli articoli su telai a muro, sia che essi abbiano forma di grata oppure che prevedano alcune mensole atte a contenere gli articoli commercializzati, gli stessi dovranno essere collocati sui lati dell'ingresso principale, ed avere le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- Dimensioni lunghezza mt. 1.00 x altezza mt. 1.60 – profondità mt. 0.30 – stacco minimo dal suolo mt. 0.40;
- Materiale ferro naturale cerato e/o legno, mensole di legno e/o ferro, con possibile chiusura a vetro, bordi e angoli smussati, di colore grigio antracite o marrone scuro.

In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di autorizzazione e comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate, interessando unicamente i prospetti del proprio esercizio commerciale.

Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline esse possono essere collocate all'interno del telaio come sopra descritto, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche"), capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le condizioni sopra riportate, oppure su propri sostegni mobili purchè adiacenti al muro di prospetto.

E' consentita l'occupazione del suolo pubblico con esposizione direttamente sul suolo solo durante gli orari di apertura dei negozi.

In ogni caso l'occupazione del suolo pubblico antistante i prospetti dell'esercizio commerciale non potrà superare le seguenti dimensioni:

lunghezza non superiore al prospetto dell'esercizio

larghezza non superiore a 1/10 (un decimo) della larghezza della strada e comunque non inferiore a cm. 30 e non superiore mt. 1,00.

Le occupazioni previste nel presente articolo, oggetto di autorizzazione, sono soggette al pagamento della tassa in relazione all'occupazione di suolo pubblico, secondo la normativa vigente.

Art. 3

Insegne e simili

Per il solo Centro Storico, le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio commerciale o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano delle aperture del locale o in aderenza al muro del fabbricato. Dovranno essere realizzate a mosaico, ovvero in pietra locale, in ceramica, in ferro battuto o legno, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune, conformemente al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Sono confermate le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque conformi ai criteri di cui al precedente paragrafo, previa apposita verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai pubblici esercizi è consentita, oltre l'insegna, la sola esposizione a muro, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, di massimo un listino prezzi, sotto forma di vetrinetta, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- dimensioni mt. 0.70 x mt. 0.50 – profondità mt. 0.30 – stacco minimo dal suolo mt. 1.00, ammettendo, comunque, una tolleranza massima di cm. 10 sia in altezza che in larghezza;
- materiale ferro naturale cerato e/o legno e/o vetro, bordi e angoli smussati.

Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

L'utilizzo di totem, stendardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale di Otranto, compresi i Gruppi Consiliari, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale, compresi i gruppi consiliari, sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento.

Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente

Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Nelle altre zone diverse dal Centro Storico occorre sempre richiedere l'autorizzazione all'U.T.C. per l'installazione di qualsivoglia insegna.

Art. 4

Ripari esterni

Per i pubblici esercizi sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo "ombrellone", o "strutture in ferro battuto e tela come da modello tipo il cui progetto sarà determinato dall'Ufficio Tecnico, previa approvazione da parte della Giunta Comunale".

In alcuni casi, in cui lo spazio risulta ristretto, dietro approvazione dell'U.T.C., è ammessa la "tenda estensibile senza sostegni a terra". In ogni caso, tali ripari devono risultare senza scritte pubblicitarie.

Alle strutture in ferro è possibile apporre teli avvolgibili protettivi in materiale plastico trasparente. Per i negozi sono ammesse tende parasole, che nel centro storico devono essere realizzate in ferro battuto e tela.(art. 102 R.E.C.).

Nell'ambito dello stesso esercizio, tali strutture devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore beige per il centro storico e al beige blu o verde per le restanti vie.

E' consentita l'installazione delle suddette strutture in ferro battuto solo ai pubblici esercizi prospicienti spazi aperti in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, entro l'area di suolo pubblico loro autorizzato o area privata esterna.

E', altresì, consentita tale installazione lungo le vie a scarso transito veicolare, sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso ufficio proposte.

Non è mai consentita l'installazione di ripari esterni o pedane agli esercizi posti in Piazza Basilica, in Piazza San Pietro, nella piazzetta della chiesetta dell'Immacolata, nello spazio soprastante la Torre Matta, negli spazi adiacenti la Chiesa della Madonna dell'Alto Mare, Largo Monumento e Largo Porta Alfonsina.

Nel centro storico, al di sopra dei ripari autorizzati, sono ammesse, ove esistenti coperture "a pergolato" secondo la locale tradizione.

Per i n. 3 posteggi occupati dagli ambulanti a posto fisso per la vendita di frutta secca e dolci, presenti nei giardini pubblici, è ammesso il riparo con strutture in ferro battuto, con pennellature e tela, come da modello tipo, il cui progetto è stato determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa approvazione della Giunta Comunale".

Art. 5

Apparecchi illuminanti esterni

L'installazione all'esterno del locale di apparecchi illuminanti, senza alcuna scritta pubblicitaria, è permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc..

E' consentito l'utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell'ingresso principale ed il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione.

Non è pertanto permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno dei negozi o delle altre attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica. E' altresì consentita l'installazione di corpi illuminanti sulla coperture autorizzate dei pubblici esercizi. E' comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio. E' consentita l'installazione di corpi illuminanti sugli ombrelloni dei pubblici esercizi.

Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6

Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi

Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione del suolo pubblico, o di area privata esterna, mediante l'utilizzo di tavolini e sedie da destinare esclusivamente alla ospitalità dell'utenza per la sola somministrazione con esclusione di qualsiasi altro uso, di un solo tavolo di servizio delle dimensioni massime di mq 1, di un solo banco per la mescita di birra alla spina delle dimensioni massime di mq 1, di un carrello espositore di pesce. In ogni caso è fatto obbligo negli orari di chiusura dell'esercizio posizionare i tavoli e le sedie in modo ordinato e mai può essere consentita la copertura di tali arredi- attrezzature con tele di alcun tipo.

E' fatto divieto utilizzare su suolo pubblico banchi - lavabi e banchi per registratore di cassa.

I tavolini e le sedie, per quanto riguarda il Centro storico, il Lungomare degli Eroi, via Vittorio Emanuele, Lungomare Terra d'Otranto, Piazza De Donno, Lungomare Kennedy, Via De Donno e Via XXV Aprile, dovranno essere del tipo in ferro, vimini o legno. Qualora tali arredi presentino un particolare design potranno, a discrezione dell'Ufficio tecnico, essere autorizzati in deroga alle suddette disposizioni.

Per tutte le strade diverse dal Centro storico ed dal Lungomare degli Eroi, i pubblici esercizi i cui arredi non siano conformi alle suddette prescrizioni, dovranno adeguarsi entro il 31.12.2009. L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico all'esterno dell'esercizio di somministrazione e di vendita dovrà essere avviato e definito dallo SUAP il quale, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Commercio e, previa presentazione della DIA Post Primaria alla ASL Lecce Area Sud- Maglie, rilascia il titolo autorizzativo definendo in esso i limiti dell'area utilizzabile avendo rispetto delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque obbligatoriamente:

- fissando come superficie massima mq. 70;
- imponendo, ove richiesta, la delimitazione dell'area oggetto di autorizzazione, con ringhiere in legno o ferro battuto, contenenti fioriere omogenee, e con paraventi, di altezza massima da terra o pedana pari a mt. 1,50 di materiale trasparente (tipo plexiglas), individuate sulla base delle prescrizioni indicate singolarmente dall'Ufficio Tecnico Comunale e riportate sull'atto di autorizzazione;
- intendendo come autorizzabile solo l'area ubicata in adiacenza ai muri perimetrali del locale oppure nelle immediate vicinanze, ma comunque non oltre mt._20 di distanza da uno degli accessi del locale, anche di servizio.

Sono fatti salvi la servitù di passaggio per l'accesso alle abitazioni e locali confinanti, per il libero passaggio dei pedoni e dei soggetti diversamente abili.

L'autorizzazione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, con le dimensioni della cucina, del numero dei servizi igienici e del rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell'ambito della superficie massima concedibile al singolo esercizio, è stabilito che:

- si può ottenere l'intera superficie concedibile se si è garantita un'apertura dell'esercizio per almeno gg. 270 nell'arco dell'anno precedente;
- si otterrà il 75 % della superficie massima concedibile se non si garantisce l'apertura dell'esercizio come indicato al punto precedente.

La Polizia Municipale è incaricata di accertare il periodo di effettiva apertura al pubblico degli esercizi pubblici.

In caso di chiusura ingiustificata dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni, lo spazio autorizzato dovrà essere liberato da ogni arredo ed il relativo titolo autorizzativo rilasciato perderà la sua efficacia.

Ove il suolo pubblico concesso a pubblico esercizio ricada frontalmente rispetto ad altro esercizio, negozio commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito ai fini di un facile accesso, uno spazio libero o corridoio di almeno mt. 2,00.

E' fatto obbligo agli esercenti di provvedere alla igienizzazione dell'area occupata, con lo smontaggio di eventuali pedane posizionate almeno con cadenza trimestrale. L'esercente dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, con almeno una settimana di anticipo, lo svolgimento delle operazioni in questione.

Nel caso di utilizzazione di aree private esterne a servizio dell'attività si considerano validi i limiti dimensionali e temporali sopra riportati.

Art. 6 bis

Occupazione suolo pubblico effettuata da esercizi di vicinato

- a. Agli esercizi di vicinato è consentita l'occupazione del suolo pubblico mediante l'utilizzo di piani di appoggio ubicati a ridosso delle pareti esterne del proprio esercizio commerciale o di tavoli e sedie, da destinare esclusivamente alla ospitalità dell'utenza per la sola degustazione dei prodotti di alimenti e bevande, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
- b. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico all'esterno dell'esercizio di vicinato dovrà essere avviato e definito dallo SUAP il quale, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Commercio, dell'Ufficio Tecnico e, previa presentazione della DIA Post Primaria alla ASL Lecce Area Sud – Maglie, rilascia il titolo autorizzativo definendo in esso i limiti dell'area utilizzabile avendo rispetto delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque obbligatoriamente:
 - la superficie da destinare ai piani di appoggio – tipo mensola è fissata in massimo cm 40 di profondità dal muro e in complessivi ml 3 di lunghezza;

in alternativa ai piani di appoggio è possibile posizionare massimo n. 2 tavolini per una superficie di massimo mq 4;

- l'autorizzazione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale e del rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- l'autorizzazione sarà rilasciata esclusivamente agli esercizi di vicinato nei quali risulti prevalente l'attività di vendita rispetto all'attività artigianale;

- i tavolini e le sedie, per quanto riguarda il Centro storico, il Lungomare degli Eroi, via Vittorio Emanuele, Lungomare Terra d'Otranto, Piazza De Donno, Lungomare Kennedy, Via De Donno e Via XXV Aprile, dovranno essere del tipo in ferro, vimini o legno mentre i piani di appoggio esclusivamente in legno.

- c. La presente disposizione si applica a tutti gli esercizi di vicinato ubicati nel territorio comunale.

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

Per l'esposizione all'esterno dei propri esercizi o delle proprie abitazioni, di soli vasi con fiori e/o verde a scopo decorativo, l'autorizzazione per l'utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione di domanda così come descritto dalle norme generali del presente Regolamento, a condizione che il tipo di piante e di contenitore siano intonati all'ambiente e che non si creino intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, il libero passaggio e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati, e che tali vasi siano collocati sulle soglie o affiancati al muro adiacente gli ingressi.

Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 8

Allestimento luminarie feste patronali

L'allestimento delle luminarie per le feste di BB. Martiri, della Madonna dell'Alto Mare, di S. Francesco di Paola, e per tutte le altre occasioni festive, dovrà avvenire esclusivamente nei dieci giorni antecedenti le date delle ricorrenze. Il relativo smontaggio deve concludersi nei tre giorni successivi.

Art. 9

Norme per il rilascio della autorizzazione

Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico dovranno essere presentate allo sportello Unico per l'Edilizia il quale, sentiti i pareri di cui all'art. 6) provvederà a rilasciare apposito titolo autorizzativo. Ad avvenuto rilascio dello stesso, il titolare provvederà a versare il tributo dovuto secondo le modalità dettate dall'Ufficio Tributi.

Per le richieste che prevedono l'utilizzo di elementi fissi di arredo urbano dovrà essere rilasciato permesso di costruire, previa acquisizione di pareri e nulla-osta previsti dalle norme di riferimento.

Qualora le strutture osservino le stesse caratteristiche, il rinnovo del permesso di costruire avverrà con la presentazione di apposita istanza all'uopo predisposta dallo Sportello per l'edilizia.

Il rinnovo delle autorizzazioni per il suolo pubblico è condizionato al riscontro da parte dell'Ufficio Tributi, dell'avvenuto versamento della tassa dovuta per il periodo precedentemente autorizzato.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione

E' causa di revoca dell'autorizzazione ogni variazione, compresa la cessazione dell'attività, che intervenga direttamente sul soggetto titolare della stessa, in qualsiasi modo si concretizzi.

L'inosservanza di ogni disposizione del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, previa applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nel modo seguente:

- 1^a violazione Euro 51,00
- 2^a violazione Euro 103,00
- 3^a violazione Euro 180,00
- 4^a violazione Euro 516,00

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.